199. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4948
Disegno di legge (Annunzio)	4947
Disegno di legge di conversione S. 1626 (Approvato dal Senato) n. 2517:	
(Articolo unico)	4915
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	4915
(Articoli del relativo decreto-legge)	4916
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4920
(Ordini del giorno)	4930
Giunta per le autorizzazioni a procedere (Sostituzione di un componente)	4948
Missioni valevoli nella seduta del 20 giugno 1995	4947
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	4948
Proposta di inchiesta parlamentare (Doc. XXII, n. 14):	
(Articoli)	4935
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4936
Proposta di inchiesta parlamentare (Doc. XXII, n. 16):	
(Articoli)	4941
(Emendamenti)	4943
(Emendamento al titolo)	4943
Proposte di legge:	
(Annunzio)	4947
(Ritiro)	4948
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4948
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4948
ERRATA CORRIGE	4948

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROGETTI DI LEGGE: S. 1626. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 120, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITÀ (APPROVATO DAL SENATO) *(2517);*

DE JULIO ED ALTRI: NORME SULL'ADOZIONE DEGLI STATUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168 (1045);

DE JULIO ED ALTRI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 114 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980, N. 382, IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AI RICERCATORI CONFERMATI (2490)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2517, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 120

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « per due anni », *sono inserite le seguenti:* « non prorogabili ».

All'articolo 2, il comma 4 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « sentite le rappresentanze sindacali » *sono sostituite dalle seguenti:* « attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici »;

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti »;

al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso ».

All'articolo 5, al comma 3, le parole: « l'anno accademico 1994-1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996 ».

All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in misura non inferiore al 15 per cento ».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 10:

il comma 3 è soppresso;

al comma 4, sono soppresse le parole da: « ai fini » *fino a:* « sessione straordinaria ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – 1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-*bis*. – 1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.

ART. 11-*ter*. – 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

ART. 11-*quater*. – 1. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

ART. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

« 3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis*) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: «confermati».

ART. 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

ART. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentite le rappresentanze sindacali.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione

ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti dell'università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

ART. 5.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonché il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

ART. 6.

1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti.

2. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli indicati dagli statuti.

4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.

5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

ART. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati.

ART. 9.

1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione a sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 10.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle

competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

3. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *h)* della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purché svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, dell'abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ai fini di cui al comma 3, sono ammessi alle scuole di specializzazione anche i laureati in medicina e chirurgia che conseguano l'abilitazione nella predetta sessione straordinaria.

ART. 11.

1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali dei policlinici universitari, le università sono autorizzate a rinnovare per due anni, previa intesa con le regioni, gli incarichi di prestazione d'opera libero-professionale attivati con pubblica selezione.

1. 1. Burani Procaccini, Aprea, Cova, Cavanna Scirea, Palumbo, Matranga, Colombini.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine *fino a:* regione Lazio *con le seguenti:*

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, e quelle opportunamente documentate relative all'attività assistenziale delle facoltà mediche di tutti gli atenei nazionali, l'Università « La Sapienza » di Roma e le altre università interessate, sono autorizzate a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio e con le rispettive regioni.

1. 2. Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Dell'Utri, Sidoti, Storace, Ardica, Rositani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza di Roma è autorizzata *con le seguenti:* dei policlinici universitari, le università sono autorizzate.

Conseguentemente, sostituire le parole: con la regione Lazio *con le seguenti:* con le rispettive regioni.

1. 3.

Lantella.

ART. 2.

Sopprimere il comma 2.

2. 2. Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Dell'Utri, Sidoti, Storace, Ardica, Rositani.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Conseguentemente, i posti di ricercatore non ancora riassorbiti sono resi immediatamente disponibili.

2. 3.

De Rosa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente potestà di modifica degli stessi, è abrogato il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, per la parte in cui si determina un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa Facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 concernente i trasferimenti dei professori associati.

2. 4.

Aprea, Burani Procaccini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; nei casi di diplomi o corsi di laurea di nuova istituzione, o per motivate esigenze didattiche, tali trasferimenti possono essere attuati, con aggravio di spese a carico dell'Università ricevente, anche prima dei tre anni di straordinariato.

2. 5. Burani Procaccini, Aprea, Podestà, Cova, Cavanna Scirea, Palumbo, Matranga, Colombini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, riguardanti gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, si applicano alle figure equiparate di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. 6.

Sbarbati.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Ciascun ateneo integra il proprio organico con un numero di ricercatori pari a quello degli ex tecnici laureati di ruolo, che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprovati da atti ufficiali della facoltà che presentano domanda di transito del ruolo di ricercatore confermato, previo parere della facoltà, conservando ai fini economici e di progressione di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al rettore dell'università presso cui svolgono attività didattica e scientifica. Il relativo provvedimento è attribuito alla competenza dei rettori delle università. I posti che si rendono vacanti a seguito dell'applicazione del disposto di cui al presente comma sono soppressi. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma provvedono le università

nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

2. 14.

Ciocchetti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Ciascun ateneo integra il proprio organico con un numero di posti di ricercatore confermato pari al numero dei tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ed all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990 o comunque vincitori di un concorso di tecnico laureato dell'ex carriera direttiva e in possesso documentato di tre anni di attività didattica. Le domande di passaggio nel ruolo di ricercatori confermati devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al rettore dell'Università di appartenenza, che provvederà ad emettere i relativi decreti di immissione in ruolo. Il passaggio avviene conservando ai fini economici e di progressione di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. I posti di tecnico laureato resisi vacanti sono soppressi.

2. 7.

Monticone.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Ciascun ateneo integra il proprio organico con un numero di posti di ricercatore confermato pari al numero dei tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ed all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990, comunque in possesso documentato di tre anni di attività didattica e scientifica. Le domande di passaggio nel ruolo di ricercatori devono essere presentate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Rettore dell'Università di appartenenza, che provvede ad emettere i relativi decreti di immissione in ruolo con la qualifica di confermato. Il passaggio avviene conservando ai fini economici e di progressione di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. I posti di tecnico laureato resisi vacanti sono soppressi.

2. 8.

Basso.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ciascun ateneo integra il proprio organico con un numero di posti di ricercatore confermato pari al numero di tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ed dell'articolo 16 della legge n. 341 del 1990, comunque in possesso documentato di tre anni di attività didattica e scientifica, che richiedono il transito nel nuovo ruolo. Le domande di transito nel ruolo di ricercatori confermati devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Rettore dell'Università di appartenenza, che provvederà ad emettere i relativi decreti, riconoscendo altresì l'anzianità di servizio dei richiedenti. I posti resisi vacanti sono soppressi.

2. 9. Napoli, Poli Bortone, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Dell'Utri, Rositani, Sidoti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nel ruolo dei ricercatori confermati, è riconosciuta ai fini dell'anzianità nel ruolo l'attività effettivamente prestata in qualità di tecnico laureato di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Essa è riconosciuta nella misura dei due terzi e per un massimo di otto anni.

2. 10. De Julio, Bracco, Nadia Masini, Bracci Marinai, Grignaffini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: « e ai ricercatori confermati » sono sostituite con le seguenti: « , ai ricercatori confermati e al personale laureato dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria ».

2. 1.

Ciocchetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: « confermati ».

*** 2. 11.**

Lantella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: « confermati ».

*** 2. 12.**

Bernini, Aprea.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 sulle modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 è esteso, per il personale di ruolo laureato delle qualifiche funzionali VII, VIII, I e II Ruolo speciale tecnico, area tecnico-scientifica e socio-sanitaria a tutte le facoltà. In tal senso è specificato il contenuto delle attribuzioni di didattica e di ricerca dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico scientifico con laurea e dei coordinatori di I e II qualifica.

2. 15.

Commisso, Vignali.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le università, per sopperire a motivate esigenze didattiche o per attivare corsi ufficiali o integrativi di quelli ufficiali secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, e successive modificazioni, possono conferire supplenze, affidamenti e stipulare contratti di diritto privato a titolo gatuito anche con il personale di ruolo laureato delle qualifiche funzionali VII, VIII, I e II Ruolo speciale tecnico, area tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

2. 13.

Commisso, Vignali.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 697 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

« 3. Le Università, per sopperire a motivate esigenze didattiche o per attivare corsi ufficiali o integrativi di quelli ufficiali, secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, e successive modificazioni, possono conferire supplenze o affidamenti anche al personale di ruolo tecnico-scientifico della VII e VIII qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di tutte le facoltà ».

2. 01. Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Rositani, Dell'Utri, Sidoti, Storace.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati, al fine di assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, i professori incaricati che hanno beneficiato della proroga dell'incarico ai sensi degli articolo 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto

disposto dall'articolo 52, commi 8, 11 e 12 dello stesso decreto, sono mantenuti in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, restando loro assegnato l'insegnamento ricoperto, lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Sono fatte salve comunque le disposizioni di cui agli articoli 117, secondo comma e 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e ogni altra disposizione relativa alla partecipazione agli organi accademici dei professori incaricati stabilizzati contenuta nello stesso decreto.

2. 02. Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Dell'Utri, Sidoti, Storace, Ardica, Rositani, Poli Bortone.

ART. 3.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di garantire le esigenze didattiche dei corsi di laurea, i docenti cui è stata conferita, con provvedimento formale da almeno un quinquennio, la titolarietà di un corso pareggiato, mantengono a titolo gratuito, ad esaurimento, le funzioni didattiche svolte.

3. 1.

Ciocchetti.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee,.

4. 1. Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Rositani, Dell'Utri, Sidoti, Storace.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: attraverso la contrattazione decentrata *fino alla fine del comma con le seguenti:* sentite le rappresentanze sindacali.

4. 2.

Lantella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati, i professori incaricati stabilizzati, che hanno beneficiato della proroga dell'incarico ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono mantenuti in servizio a domanda ed inquadrati in un ruolo ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. 3.

Mazzuca.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Limitatamente agli anni accademici 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari e motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

5. 2. Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Rositani, Dell'Utri, Sidoti, Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: all'anno accademico 1994-1995 *con le seguenti:* agli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , lasciando tuttavia invariati i contributi già fissati per la fascia di reddito inferiore.

5. 3.

Monticone.

*Al comma 1, sostituire le parole:*all'anno accademico 1994-1995 *con le seguenti:* agli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

*** 5. 4.**

Lantella.

*Al comma 1, sostituire le parole:*all'anno accademico 1994-1995 *con le seguenti:* agli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

*** 5. 5.** Burani Procaccini, Aprea, Cova, Cavanna Scirea, Palumbo, Matranga, Strik Lievers, Colombini.

*Al comma 1, sostituire le parole:*all'anno accademico 1994-1995 *con le seguenti:* agli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

*** 5. 6.** De Julio, Nadia Masini, Grignaffini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 151, è mantenuto anche per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

5. 7. De Julio, Nadia Masini, Galliani, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: 1994-1995 e 1995-1996 *con le seguenti:* 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997.

5. 8.

Lantella.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati al fine di assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, i professori incaricati, che hanno beneficiato della proroga dell'incarico ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, commi 8, 11, 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono mantenuti in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, restando loro assegnato l'insegnamento ricoperto, nonché lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Sono fatte salve comunque le disposizioni di cui agli articoli 117, secondo comma, e 118 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione relativa alla partecipazione agli organi accademici dei professori incaricati stabilizzati contenuta nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

5. 1.

Ciocchetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai fini di efficienza e di efficacia delle strutture didattiche e di ricerca, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, le biblioteche universitarie nonché i relativi responsabili possono stipulare contratti di diritto privato, di durata massima semestrale e rinnovabili, aventi per oggetto attività afferenti o utili alla didattica, alla ricerca, alla gestione amministrativa, ivi compresi atti dotati di rilevanza esterna, ferma restando la normativa vigente sull'attribuzione dei corsi di insegnamento. I corrispettivi sono proposti dai responsabili della struttura in rapporto ai profili qualitativi e quantitativi della prestazione; qualora i contratti siano stipulati con professori o ricercatori, è ammesso corrispettivo solamente in caso di eccedenza rispetto ai limiti dell'impegno orario previsto dalle disposizioni vigenti. Gli oneri economici sono a carico della rispettiva struttura, o di ente con essa convenzionato, e con il quale la struttura, anche ai sensi del presente comma, può stipulare convenzioni in conformità all'articolo 8, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

5. 9.

Lantella.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996 le quote di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 5, comma 6, della medesima legge n. 537 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono riservate alle Università che si siano dotate di un nuovo statuto ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente decreto. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento.

1-*bis*. Alla scadenza del loro mandato, i rettori e i presidi di facoltà delle università che non abiano adottato un nuovo statuto ai sensi del comma 1, non sono immediatamente rieleggibili.

6. 1. De Julio, Bracco, Nadia Masini, Bracci Marinai, Grignaffini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Gli statuti degli atenei stabiliscono il numero dei componenti degli organi collegiali, i quali conservano le competenze e le forme di elezione previste dalla legislazione vigente, assicurando peraltro la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 20 per cento.

6. 2. Benedetti Valentini, Napoli, Pitzalis, Aloi, Ardica, Rositani, Dell'Utri, Sidoti, Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 15 per cento. *con le seguenti:* non inferiore al 20 per cento.

6. 3. Burani Procaccini, Aprea, Cova, Cavanna Scirea, Palumbo, Matranga.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dell'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 37, e dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

6. 01. Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Sidoti, Dell'Utri, Rositani, Storace.

ART. 10.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *h)* della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purché svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il primo semestre del corso comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

*** 10. 1.** Monticone.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *h)* della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purché svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il primo semestre del corso comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

* **10. 2.** Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Rositani, Dell'Utri, Sidoti, Storace.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *h)* della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purché svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il primo semestre del corso comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

* **10. 3.**

Mazzuca.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *h)* della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purché svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il primo semestre del corso comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

* **10. 4.**

Commisso, Vignali.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ; ai fini di cui al comma 2-*bis* sono ammessi alle scuole di specializzazione anche i laureati in medicina e chirurgia che conseguano l'abilitazione nella predetta sessione straordinaria.

** **10. 5.**

Monticone.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ; ai fini di cui al comma 2-*bis* sono ammessi alle scuole di specializzazione anche i laureati in medicina e chirurgia che conseguano l'abilitazione nella predetta sessione straordinaria.

** **10. 6.** Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Rositani, Dell'Utri, Sidoti, Storace.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-*bis*.

1. I docenti comandati presso l'Università per stranieri di Perugia e di Siena come figure ad esaurimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 204, che abbiano maturato almeno sei anni di servizio continuativo presso la medesima Università alla data

dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono inquadrati nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia (professori associati).

10. 01. Benedetti Valentini, Napoli, Pitzalis, Aloi, Ardica, Rositani, Dell'Utri, Sidoti, Storace.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-*bis*.

1. Sono indetti giudizi di idoneità a professore universitario, fascia degli associati, riservati ai ricercatori universitari confermati in possesso di anzianità giuridica di almeno nove anni. Costituiscono specifici requisiti di ammissione alla indicenda tornata idoneativa:

la titolarità della qualifica e della posizione indicate al presente comma alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

l'aver svolto almeno un anno di insegnamento nell'ambito del corso di laurea o nell'ambito della scuola di specializzazione.

2. Le forme e le procedure per l'espletamento della tornata straordinaria idoneativa riservata agli aventi diritto ai sensi del comma 1, restano disciplinate dagli articoli 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. I candidati che abbiano superato il giudizio di idoneità saranno inquadrati, anche in soprannumero, nell'Ateneo nel quale sono titolari, nel ruolo di professori universitari della fascia degli associati, rimanendo al più basso livello retributivo del ruolo fino al riassorbimento del soprannumero. I posti in organico già ricoperti da coloro che conseguiranno l'inquadramento nel ruolo dei professori associati in forza del giudizio di idoneità sopra previsto sono soppressi.

10. 02. Benedetti Valentini, Napoli, Pitzalis, Aloi, Ardica, Rositani, Dell'Utri, Sidoti, Storace.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-*bis*.

1. È abrogato il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

10. 03. De Rosa, Zen.

ART. 11.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono avere *con la seguente:* hanno.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: possono avere *con la seguente:* hanno.

*** 11. 1.** Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Rositani, Dell'Utri, Sidoti, Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono avere *con la seguente:* hanno.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: possono avere *con la seguente:* hanno.

*** 11. 2.** Monticone, Sbarbati.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono avere *con la seguente:* hanno.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: possono avere *con la seguente:* hanno.

*** 11. 3.** Burani Procaccini, Aprea, Cova, Cavanna Scirea, Palumbo, Matranga, Colombini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, in servizio alla data del 1° luglio 1979, con le professionalità indicate ed acquisite ai sensi dei medesimi commi della citata legge n. 21 del 1991, hanno decorrenza giuridica ed economica dal 15 marzo 1989; ovvero decorrenza giuridica ed economica dal 25 novembre 1990 per gli assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979 con le professionalità previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, in possesso del diploma di laurea. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con gli stanziamenti all'uopo previsti nel capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, a decorrere dall'anno 1990. Per il periodo dal 15 marzo 1989 al 25 novembre 1990 si fa fronte con gli stanziamenti ordinari del bilancio delle singole università.

**** 11. 4.**

Monticone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, in servizio alla data del 1° luglio 1979, con le professionalità indicate ed acquisite ai sensi dei medesimi commi della citata legge n. 21 del 1991, hanno decorrenza giuridica ed economica dal 15 marzo 1989; ovvero decorrenza giuridica ed economica dal 25 novembre 1990 per gli assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979 con le professionalità previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, in possesso del diploma di laurea. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con gli stanziamenti all'uopo previsti nel capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, a decorrere dall'anno 1990. Per il periodo dal 15 marzo 1989 al 25 novembre 1990, si fa fronte con gli stanziamenti ordinari del bilancio delle singole università.

**** 11. 5.**

Commisso, Vignali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, in servizio alla data del 1° luglio 1979, con le professionalità indicate ed acquisite ai sensi dei medesimi commi della citata legge n. 21 del 1991, hanno decorrenza giuridica ed economica dal 15 marzo 1989; ovvero decorrenza giuridica ed economica dal 25 novembre 1990 per gli assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979 con le professionalità previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, in possesso del diploma di laurea. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte, senza ulteriore aggravio a carico dello Stato, con gli stanziamenti all'uopo previsti nel capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, a decorrere dall'anno 1990 con gli stanziamenti ordinari del bilancio delle singole università.

11. 6. Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Dell'Utri, Sidoti, Storace, Rositani.

Dopo l'articolo 11-quater, *inserire il seguente:*

ART. 11-*quinquies*.

1. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995, i professori associati confermati, vincitori del concorso a professori di ruolo di prima fascia, sono direttamente immessi, in deroga all'articolo 6 del de-

creto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel ruolo dei professori ordinari.

11-quater. 01.

De Rosa, Zen.

*Dopo l'articolo 11-*quater, *inserire il seguente:*

ART. 11-*quinquies.*

1. Ai fini dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i corsi di diploma universitario sono assimilati ai corsi di laurea.

11-quater. 02.

De Rosa, Zen.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la situazione di grave incertezza in cui versano gli atenei e le regioni in relazione alle norme attuali riguardanti l'ammontare delle tasse, dei contributi universitari nonché dei contributi straordinari riservati al diritto allo studio;

in attesa di un riordinamento normativo generale della materia;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative con carattere di urgenza che garantiscano anche per l'anno accademico 1995-1996 la deroga ai limiti massimi previsti dal comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i contributi universitari nonché il mantenimento per il medesimo anno accademico del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, con le opportune garanzie per le fasce di reddito familiare più deboli.

(9/2517/1) Meo Zilio, De Julio, Monticone, Podestà, Rossetto, Mazzuca, Nadia Masini, Fontan, Rodeghiero.

La Camera,

considerato che nelle università operano alcuni tecnici laureati che, fin dagli anni precedenti il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, assolvono a funzioni di didattica e ricerca del tutto analoghe a quelle dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, peraltro in situazione di grave disagio a causa della confusa e contraddittoria normativa vigente, la cui applicazione mette spesso in difficoltà le stesse amministrazioni universitarie,

impegna il Governo

ad osservare le opportune iniziative per dare definitiva uniformità e certezza interpretativa alla confusa normativa vigente, concernente lo stato giuridico di quei tecnici laureati la cui equiparazione ai ricercatori ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento, per quanto riguarda le attività di docenza, è stata già riconosciuta dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari.

(9/2517/2)

Sbarbati, Mazzuca.

La Camera,

ritenuto che talune questioni in materia universitaria richiedono un intervento tempestivo con l'approvazione di apposite disposizioni legislative;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative con carattere di urgenza sui seguenti punti:

a) estensione a tutti i policlinici universitari delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 120 del 1995;

b) ammissione alle scuole di specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia non in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) previsione di un inquadramento omogeneo e con decorrenza giuridica certa per il personale tecnico e amministrativo di cui alle leggi n. 63 del 1989 e n. 21 del 1991;

d) soluzione dei problemi dei tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 1980/381 e legge 1990/34, con il loro inquadramento nel ruolo dei ricercatori nel caso siano documentati tre anni di attività didattica e scientifica;

e) previsione che nei casi di diplomi o corsi di laurea di nuova istituzione, o per motivate esigenze didattiche, i trasferimenti dei professori possano essere attuati, con onere a carico dell'università ricevente, anche prima dei tre anni di straordinario;

f) previsione che la rappresentanza degli studenti negli organi collegiali degli atenei sia innalzata al 20 per cento.

g) ammissibilità di conferimento di affidamenti e supplenze anche a ricercatori non confermati.

(9/2517/3) Palumbo, Burani Procaccini, Lantella, Pitzalis, Ciocchetti, Colombini.

La Camera,

ritenuta l'esigenza di intervenire a favore dei professori incaricati;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative con carattere di urgenza per assicurare il mantenimento in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, dei professori incaricati stabilizzati, stabilendo che ad essi sia assegnato l'insegnamento ricoperto nonché lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

(9/2517/4)
Ciocchetti, Pitzalis, Burani Procaccini.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: MALVEZZI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA VICENDA DELL'ACNA DI CENGIO (DOC. XXII, N. 14)

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) prendere conoscenza delle indagini effettuate fino ad oggi da parte delle autorità pubbliche sull'ACNA di Cengio e sul relativo impianto RESOL, nonché dei programmi, dei progetti e delle relazioni dell'ACNA in merito alle attività svolte e ai sistemi di protezione dall'inquinamento adottati;

b) acquisire tutta la documentazione predisposta dalle regioni Piemonte e Liguria, dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, dagli enti locali compresi nelle aree « ad elevato rischio di crisi ambientale » ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1987, e gli studi svolti dagli enti di ricerca che abbiano compiuto indagini di merito;

c) accertare la validità del progetto denominato RESOL sotto il profilo della non emissione di sostanze tossico-nocive nell'ambiente e del trattamento degli inquinanti prodotti, nonché sotto il profilo dell'utilizzo delle migliori risorse tecnologiche attuali;

d) accertare le condizioni di salute degli abitanti tramite verifiche effettuate a cura delle autorità sanitarie locali;

e) accertare eventuali responsabilità o mancanze da parte della direzione dell'azienda, dei funzionari preposti al controllo dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini;

f) accertare eventuali responsabilità in ordine all'occultamento della presenza di composti tossico-nocivi.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 3.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il suo presidente, un vicepresidente e un segretario con votazione a scrutinio segreto.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

ART. 6.

1. La Commissione adotta un proprio di un regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal suo insediamento per quanto concerne gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ed entro sei mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi, per quanto concerne gli altri adempimenti, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* fino ad oggi *con le seguenti:* fino alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

1. 1.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* indagini di merito *con le seguenti:* indagini in merito.

1. 2.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) accertare le condizioni di salute degli abitanti anche attraverso la collaborazione delle autorità sanitarie locali.

1. 4.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) estendere gli accertamenti di cui alle lettere da *a* ad *f)* anche con riferimento agli altri impianti dell'ACNA, ancorché dismessi, esistenti in Lombardia e oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

1. 3.

Della Valle.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 21 deputati *con le seguenti:* 25 deputati.

2. 1.

La Commissione.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

4. 01. Lenti, Muzio, Sciacca, Scotto di Luzio, Marco Rizzo, Bertinotti, Bolognesi, Boffardi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. 01 *(Nuova formulazione).*

Lenti

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Il presidente della Commissione può richiedere per l'espletamento dei lavori di questa la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi alle indagini svolte da altre autorità amministrative; può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

5. 1. Lenti, Muzio, Sciacca, Scotto di Luzio, Marco Rizzo, Bertinotti, Bolognesi, Boffardi.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

6. 01. Lenti, Muzio, Sciacca, Scotto di Luzio, Marco Rizzo, Bertinotti, Bolognesi, Boffardi.

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE: FORMENTI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLO STATO DI COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI NELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ITALIA E ALL'ESTERO (DOC. XXII, N. 16);

GERARDINI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE (DOC. XXII, N. 26);

SCALIA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SUI TRAFFICI ILLECITI AD ESSO CONNESSI (DOC. XXII, N. 27)

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE DOC. XXII, N. 16, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Composizione della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad essi connesse.

2. La Commissione è composta di 21 deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. La Commissione nella prima seduta elegge il Presidente, un vicepresidente e due segretari.

ART. 2.

(Funzioni della Commissione).

1. La Commissione, in riferimento ai diversi comparti di indagine, ha il compito di:

a) verificare l'attuazione delle normative vigenti da parte delle autorità centrali, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dei loro consorzi, dei soggetti produttori, dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, delle imprese pubbliche e private esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo dei rifiuti e, in particolare, lo smaltimento ed il traffico di rifiuti tra Nord e Sud del Paese ed altre nazioni;

b) accertare le eventuali inadempienze nei confronti delle suddette normative da parte dei soggetti destinatari delle norme;

c) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sugli eventuali circuiti, sugli aspetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, in particolare quale soggetto responsabile del mancato sviluppo di una sana imprenditoria specie nel Mezzogiorno;

d) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, quali appalti, abusivismo edilizio, speculazione e gestione delle cave nonché i legami tra le diverse regioni del Nord e del Sud del Paese ed altre nazioni;

e) riferire alla Camera dei deputati al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno ogni tre mesi;

f) proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate.

2. I medesimi compiti di cui al comma 1 sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che, comunque, costituiscano associazioni a de-

linquere finalizzate ai traffici abusivi di rifiuti ed alle eventuali ulteriori illecite attività connesse.

3. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente delibera.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. La Commissione può richiedere alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali o ai loro consorzi, ai soggetti produttori o ai loro consorzi, ai consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, alle imprese esercenti servizi di smaltimento, atti e documenti necessari allo svolgimento dei lavori.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le pene di cui al presente articolo si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta del quale sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: 21 deputati *con le seguenti:* 25 deputati.

1. 1.

Formenti.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole da:* , in particolare *fino alla fine della lettera con le seguenti:* con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 1.

Formenti.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole da:* appalti *fino a:* delle cave *con le seguenti:* la gestione delle cave e l'affidamento di lavori in appalto, le connessioni con casi di abusivismo edilizio *.

2. 2. * Emendamento così riformulato nel corso della seduta.

Formenti.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole da:* al termine *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno ogni tre mesi, nonché al termine dei suoi lavori.

2. 3.

Formenti.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: Ferme fino a: testimonianza *con le seguenti:* Per le testimonianze.

3. 1.

Formenti.

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

4. 1.

Formenti.

Sopprimere il comma 4.

4. 2.

Formenti.

Emendamento presentato al titolo della proposta di inchiesta parlamentare.

Sostituire il titolo con il seguente:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad essi connesse.

Tit. 1.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 giugno 1995.

Arata, Vincenzo Bianchi, Brugger, Brunetti, Ceresa, Fassino, Fontan, Galileo Guidi, Latronico, Manganelli, Mitolo, Occhetto, Odorizzi, Pecoraro Scanio, Piacentino, Rodeghiero, Selva, Siciliani, Soda, Soldani, Tanzarella, Trantino, Valpiana, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 giugno 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BARZANTI: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (2709);

LUMIA: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica » (2710);

BOGHETTA: « Riforma dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale » (2712).

In data 19 giugno 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NARDONE: « Istituzione in Benevento di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli e di una Corte di assise di appello » (2713);

DI MUCCIO ed altri: « Norme in materia di bilanci di imprese editrici » (2714);

ANGIUS ed INNOCENTI: « Legge quadro per la delega alle regioni di funzioni amministrative in materia di lavoro. Norme sul riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni in tema di collocamento » (2715).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 16 giugno 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro e dai ministri dell'interno e della difesa:

« Delega al Governo per l'istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate » (2711).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato LAUBER ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

LAUBER ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria » (2140).

La proposta legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Sostituzione di un componente la Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere il deputato Pietro CERULLO in sostituzione del deputato Augusta BASSI LAGOSTENA, *dimissionario*.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Francescantonio D'Agostini a componente del Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del signor Antonio Bosso a consigliere di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale Risi di Milano.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Ministero della difesa ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Silverio Titta a Vicepresidente della Lega navale italiana.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*allegato A* ai resoconti della seduta del 1° marzo 1995, a pagina 3463, prima colonna, dalla ventiduesima alla ventiseie-

sima riga, deve leggersi: « MIGNONE ed altri: "Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in materia di aliquote della produzione di idrocarburi da corrispondere allo Stato" (2107) », e non « MIGNONE ed altri: "Abrogazione dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in materia di aliquote della produzione di idrocarburi da corrispondere allo Stato" (2107) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 16 giugno 1995, a pagina 4910, seconda colonna, sesta riga, deve leggersi: « del 18 maggio 1995. » e non « del 18 giugno 1995. ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S p A

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-199
Lire 1400